



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 26/03/2018

Numero Registro Dipartimento: 547

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2491 del 26/03/2018

**OGGETTO: CT.N. 955/18-TAR SEDE DI CATANZARO-RICORSO-CARNEVALE ALESSANDRO
C/ REGIONE CALABRIA ED ALTRI-DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
NONCHÉ NOMINA DIFENSORE-CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. MICHELE RAUSEI
DELL'AVVOCATURA REGIONALE SEZIONE DI REGGIO CALABRIA..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA

VISTO l'atto pervenuto all'Avvocatura regionale in data 07/03/2018, con il quale il sig. Carnevale Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lanciano, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sede di Catanzaro contro la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e nei confronti dei sig.ri Vona Francesco Pio e Zinnarello Fortunata, al fine di ottenere l'annullamento, *previa sospensiva*, del decreto prot.n. 845/2017 Reg. Gen. n.13907 del 07/12/2017, con il quale si approvava la graduatoria definitiva degli interventi di cui all'allegato "A" comprendente "l'elenco delle domande Ammesse" e all'allegato "B" elenco delle domande "Escluse" (non ricevibili/ammissibili), relative al PSR Calabria 2014-2020 Reg. (UE) n. 1305/2013-DDG n.7516/2016 Pacchetto Giovani Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti immobilizzazioni materiali"(Interventi 6.11- 4.1.2- 4.1.3- 4.1.4) annualità 2016, nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorchè non conosciuto;

RILEVATO che emerge l'opportunità i resistere in giudizio in quanto il ricorso è infondato in fatto ed in diritto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTO l'art. 7 comma 3 della L. R. n. 56 del 30/12/2013 avente ad oggetto "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario";

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 7 del 13 maggio 1996 avente ad oggetto "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale è stato nominato il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 182638 del 31/05/17 di questa Avvocatura;

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Carnevale Alessandro;
- 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;
- 3) di dare atto che, relativamente all'incarico come sopra assegnato all'avvocato regionale, non trova applicazione l'art. 7, comma 3 della L. R. n. 56/2013;
- 4) di disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)